



Sent. n. 68/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

dott. Tommaso Miele	Presidente
dott. Angelo Maria Quaglini	Consigliere rel.
dott. Giovanni Guida	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 79914**
del registro di segreteria, promosso a istanza della
Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale
per la Regione Lazio nei confronti di:

- **X X**, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS),
rappresentato e difeso dall'Avv. Attilio Simonelli
(c.f. SMNTTL91R20A123A) ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Ceprano, alla Via Olivella n.
8 (pec avv.attiliosimonelli@pec.it);
- **X X**, nato in OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS),
rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Valente (c.f.
VLNNGI83L53D708B) ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Roma, piazza Buenos Aires 5

(pec angela.valente@pecavvomaticassino.it);

- **X X**, nata a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS),
rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Cristiano
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, piazza Buenos Aires 5 (pec
avv.cristiano@pec.it);

VISTO l'atto di citazione e tutti gli atti di causa;
UDITI nella pubblica udienza del 9 novembre 2023 il
Consigliere relatore dott. Angelo Maria Quaglini e il
Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. dott.
Attilio Beccia, non essendo presente la difesa del
convenuto X X.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 2 marzo 2023, depositato
il 3 marzo 2023, la Procura Regionale evocava in
giudizio i sigg.ri X X, all'epoca dei fatti OMISSIS
del comune di Posta Fibreno, X X, in qualità di
OMISSIS e OMISSIS e di OMISSIS del medesimo ente,
nonché X X, all'epoca dei fatti OMISSIS e OMISSIS del
comune di Posta Fibreno, onde sentirli condannare al
risarcimento, a vario titolo, della somma complessiva
di euro 20.895,09 (oltre rivalutazione monetaria,
interessi legali e spese di giudizio) per il danno da
mancato incasso di canoni di locazione asseritamente
arrecato al Comune di Posta Fibreno (FR).

2. Più in dettaglio, nel libello introduttivo viene precisato che, a seguito di segnalazione trasmessa il 31.5.2021, la Procura presso questa Sezione procedeva ad attivare apposita istruttoria in merito a presunte irregolarità e violazioni di clausole del contratto di locazione commerciale di un immobile denominato "OMISSIS" alla società OMISSIS, per l'esercizio di attività di "bar-ristorante-pizzeria-gelateria etc."

3. Al riguardo, riferisce l'atto di citazione, il contratto di locazione di durata di sei anni dall'1.7.2016, rogitato dal OMISSIS (convenuto X) e sottoscritto dal OMISSIS (convenuto X), contemplava clausole specifiche quanto a modalità di determinazione del canone di utilizzo e relativi termini di versamento degli importi periodici. Più specificatamente, l'assetto negoziale concordato prevedeva che il canone di locazione a carico della ditta privata fosse costituito da una componente fissa e da una variabile in dipendenza del fatturato. La prima quota fissa era pari a 25.000 euro annui (oltre IVA), corrispondenti ad un importo mensile di euro 2.083,34 (oltre IVA). A titolo di agevolazione, per il primo anno di avvio dell'attività, le parti convenivano che la componente fissa del canone fosse versata nella misura del 50 per cento dell'importo

dovuto, recuperando l'eccedenza attraverso rate mensili aggiuntive a quelle del secondo anno. La seconda componente, di tipo variabile, era commisurata al volume di affari annuo ottenuto dalla società affidataria, in misura pari al 3 per cento (sempre oltre IVA).

4. In esito alle indagini condotte, previa emissione dell'invito a dedurre e tenuto conto delle osservazioni formulate in fase preprocessuale, la Procura erariale citava in giudizio gli odierni convenuti, contestando tre voci di danno scaturenti da altrettante tipologie di irregolarità nella gestione della riscossione dei canoni di locazione contrattualmente spettanti al Comune di Posta Fibreno.

5. La prima attiene al mancato incasso del canone agevolato per il primo anno (50 per cento del dovuto) relativo alla mensilità di giugno 2017, per l'importo di euro 1.270,83 inclusivo di IVA (ossia euro 1.041,67 oltre IVA). Per tale importo, come da nota dell'11.9.2021 (prot. n. OMISSIS), il dott. X avrebbe specificato essere avvenuta la compensazione con spese per lavori di manutenzione sostenuti dalla società conduttrice. Tuttavia, lo stesso importo non sarebbe incluso nella determina n. OMISSIS con cui è

stata autorizzata la compensazione a fronte di spese di manutenzione per euro 7.775,83; ciò ne avrebbe determinato il mancato incasso. La voce di danno in discorso è imputata dalla Procura al dott. X, in via principale, e, in via sussidiaria, al dott. X, nella misura del 30 per cento, il quale, nonostante fosse a conoscenza della mancata riscossione del canone mensile in discorso (cfr. nota prot. n. OMISSIS del 10.6.2022), non avrebbe attivato i minimi controlli e le essenziali iniziative per sollecitare il dirigente competente al recupero del credito, con omissioni gravemente colpose.

6. La seconda voce di danno attiene al mancato versamento della quota variabile del canone di locazione relativamente alle annualità 2016 e 2021, nonché al versamento dello stesso in misura inferiore al dovuto per il periodo 2017-2020, per l'importo complessivo di euro 14.761,11. Nella contestazione attorea la posta in discorso è ascritta integralmente alle condotte del dott. X.

7. La terza voce scaturisce dalla riduzione del 50 per cento del canone di locazione, per i mesi di gennaio ed aprile 2021, oltre alla dimidiazione della quota variabile del 3 per cento del fatturato per il 2020, disposta con la delibera n. 68 del 17.09.2021, in

ragione delle presunte difficoltà economiche ricadenti sulle attività commerciali della società conduttrice, a causa delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19, come peraltro consentito da specifica deliberazione della Corte dei conti (Sezioni riunite in sede di controllo, delib. n. 7 del 2021). La scelta dell'ente in tal senso ha comportato minori introiti per euro 2.541,66, costituenti danno illecito in quanto, nella ricostruzione attorea, la riduzione del canone non troverebbe giustificazione in difficoltà di contesto legate alla pandemia, né tantomeno nella riduzione del valore di mercato dell'immobile. Contrariamente a quanto sostenuto dall'ente, dagli accertamenti espletati emergerebbe un incremento costante del volume di affari della società nel 2020 e 2021, nonché una rivalutazione dell'immobile per effetto delle opere realizzate dal conduttore. Il danno da mancata entrata per tale fattispecie di irregolarità è quantificato in citazione in euro 2.541,66. La Procura attorea attribuisce la responsabilità di tale voce di pregiudizio ai dott.ri X e X, nella misura del 70 per cento in quote paritarie, in quanto organi di OMISSIS che hanno illegittimamente approvato la riduzione dei canoni contrattuali; per il restante 30

per cento, il danno è imputato al convenuto X il quale, come OMISSIS, ha assistito e OMISSIS, senza evidenziare alcuna delle rilevanti criticità insite nel deliberato (carenze istruttorie, motivazione insufficiente, travisamento dei fatti).

8. A seguito di citazione in giudizio, le posizioni dei convenuti X e X sono state definite con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., mediante pagamento del 40 per cento del *quantum* richiesto in citazione, rivisto al ribasso, per il dott. X, alla luce dei pagamenti già intervenuti.

9. Il presente giudizio prosegue, quindi, nei confronti del convenuto X, nelle forme del rito ordinario, per l'importo contestato in citazione pari a euro 1.143,75.

10. Con memoria del 14.6.2023, depositata in pari data, si costituiva in giudizio il convenuto X.

11. Nel merito, con riferimento al primo capo risarcitorio, la difesa eccepisce l'assenza dell'elemento oggettivo del danno, essendo stato il canone mensile di giugno 2017 correttamente versato dalla società conduttrice.

12. Sarebbe altresì carente l'elemento soggettivo della colpa grave, non potendo il OMISSIS esercitare una vigilanza capillare sulle attività amministrative

dell'ente, ma dovendo lo stesso limitarsi ad una funzione di indirizzo generale e coordinamento dei dirigenti o dei responsabili dei servizi. Nel campo del controllo su atti, il regolamento comunale attribuisce al OMISSIS la potestà di procedere al controllo successivo delle determinazioni dei Responsabili di servizio ex art. 147-bis, c. 2, del TUEL, mediante verifica a campione degli atti. La determinazione n. OMISSIS del OMISSIS, a firma del dott. X X, con cui è stata rilasciata accettazione alla richiesta della società conduttrice di compensare le spese sostenute da OMISSIS per il rifacimento degli impianti elettrici e termici, nonché per alcuni lavori edili connessi a tali impianti, con una parte dei canoni locatizi ancora dovuti da dicembre 2016 ad aprile 2017, non è rientrata nel controllo successivo a campione. Non potrebbe d'altronde da lui esigersi un riscontro integrale dell'attività provvedimentale dell'ente, alla luce delle molteplici funzioni svolte contemporaneamente anche per altri enti locali.

13. Contesta altresì la possibilità di ascrivere al convenuto le condotte omissive, in ragione della circostanza che lo stesso, in qualità di OMISSIS, aveva rogato il contratto di locazione; tale elemento

non comporta poi un coinvolgimento diretto del OMISSIS nella gestione operativa del rapporto contrattuale.

14. Quanto all'altra posta di danno, la difesa esclude l'illegittimità della delibera di Giunta comunale n. OMISSIS con cui il Comune di Posta Fibreno ha accordato alla OMISSIS le riduzioni, del 50 per cento, dei canoni di due mesi (gennaio e aprile 2021) e del 3 per cento del fatturato per l'anno 2020. Tale decisione troverebbe *ratio* nell'esigenza di preservare la continuità della gestione del bene, in linea con quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte dei conti e con il canone della buona fede contrattuale, in esito ad un bilanciamento di interessi rientrante nella discrezionalità amministrativa. Ciò anche alla luce della rilevanza dei flussi di cassa complessivamente provenienti dalla locazione in oggetto, in termini di IMU, di addizionale IRPEF, TASI e TARI.

15. La difesa conferma altresì che all'atto dell'adozione della delibera sussisteva il requisito della perdita di valore commerciale dell'immobile, in ragione della chiusura delle attività e della riduzione reddituale, recuperata solo successivamente per effetto delle riaperture estive

e delle iniziative della società, fatti non conoscibili ex ante dall'ente.

16. L'esclusione di ogni addebito nei confronti del OMISSIS è testimoniata anche dalla circostanza che sulla delibera in discorso sarebbe stato apposto il visto del Responsabile del servizio finanziario; quest'ultimo, diversamente da quanto dedotto da parte attorea, avrebbe funzione non solo di attestazione della regolarità contabile ex art. 151, n. 4, TUEL, ma anche di riscontro di legittimità ex art. 49 TUEL su una ridotta entrata.

17. Esclude quindi la ricorrenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave e conclude per il rigetto della domanda ovvero, in subordine, l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

18. All'odierna udienza di discussione, il Pubblico Ministero si è richiamato agli scritti già versati in atti, sottolineando la circostanza che, in merito alla prima posta di danno, è presente nel fascicolo processuale documentazione attestante la dichiarazione dello stesso X circa il mancato incameramento del canone del giugno 2017, affermazione poi rivista in sede di costituzione in giudizio. Ha altresì chiesto, sempre con riguardo alla prima posta di danno, che il Collegio delibere in

via incidentale in merito al requisito soggettivo della condotta ascrivibile ai convenuti X e X, le cui posizioni sono state definite con rito abbreviato. Ove il requisito soggettivo di tali due convenuti fosse individuato nel dolo, la contestazione a titolo di colpa grave rivolta al sig. X assumerebbe natura sussidiaria e rimarrebbe travolta dalla definizione del giudizio nei confronti dei coobbligati principali attraverso il rito abbreviato. Diversamente, in caso di ricostruzione del requisito soggettivo dei sigg.ri X e X in termini di colpa grave, la natura parziaria dell'obbligazione consentirebbe di valutare separatamente la posizione del convenuto X. Ha quindi ribadito le conclusioni già rassegnate per iscritto. Per il sig. X non era invece presente nessun difensore.

19. In esito alla discussione, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La fattispecie di responsabilità, a seguito di definizione con rito abbreviato delle posizioni dei sigg.ri X e X, sottoposta all'odierno esame concerne due ipotesi di danno erariale presuntivamente cagionate al Comune di Posta Fibreno da parte del

convenuto X, all'epoca dei fatti OMISSIS dell'ente; più in dettaglio, secondo il libello introduttivo, entrambe le poste di danno consisterebbero nella mancata piena riscossione dei canoni attivi di locazione aventi fonte in un contratto di affidamento in gestione, per finalità di sfruttamento commerciale, di un immobile comunale.

2. Esaminata nel merito la domanda risarcitoria, il Collegio ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento con riferimento a nessuna delle due poste di danno in citazione.

3. Quanto alla prima posta risarcitoria, consistente nell'ipotizzato mancato incasso della rata mensile dimidiata di giugno 2017 (euro 1.270,83), il Collegio ritiene che non sia necessario accogliere la richiesta della Procura in merito allo scrutinio incidentale dell'elemento psicologico associabile alle condotte degli altri due convenuti, le cui posizioni sono state oggetto di definizione mediante rito abbreviato ex art. 130 c.g.c.; ciò in quanto l'azione può essere definita, in applicazione del principio della "ragione più liquida", constatando l'insussistenza dell'elemento oggettivo del danno. La difesa del dott. X ha ricostruito in dettaglio e con specifici riferimenti alla documentazione contabile

di supporto, le modalità di riscossione dell'intero canone dovuto per tutto il primo anno dalla società conduttrice (pertanto inclusivo della mensilità di giugno 2017 oggetto di contestazione), pari a 30.500 euro (iva inclusa). Più specificatamente, l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria è avvenuto:

- per euro 6.354,2 mediante le reversali nn. OMISSIS/2016, OMISSIS/2016 (incassata per 1.145,84 al netto del diritto di registrazione di 125 euro), n. OMISSIS/2016 e n. OMISSIS/2016, tutte depositate dalla Procura stessa;
- per euro 5.792,14 mediante compensazione di cui alla determina n. OMISSIS del OMISSIS; al riguardo va precisato che l'importo oggetto di compensazione nella determina è di 7.775,83 in quanto riferito anche alla somma di euro 1.983,69 quale 3 per cento del fatturato dovuto;
- per euro 4.374,57 mediante quota della reversale d'incasso n. OMISSIS, riferita alla quietanza n. OMISSIS del 26.5.2017;
- per euro 1.270,83 mediante l'ulteriore parte della reversale n. OMISSIS, riferita alla quietanza n. OMISSIS dell'8.5.2017;
- per euro 12.708,4 con reversale n. OMISSIS/2022

(all. B memoria di costituzione del dott. X). Come rilevato da parte convenuta, in ragione del ritardo nel versamento delle ultime mensilità dovute, alla somma in questione sono stati applicati gli interessi legali per euro 228,67 (reversale n. OMISSIS/2022, all. C alla memoria di costituzione).

3.1. In linea con quanto condivisibilmente sostenuto dalla difesa, le argomentazioni della Procura, tese ad attribuire la reversale n. OMISSIS/2022 al recupero del 50 per cento del canone del primo anno, restando insoluto il primo 50 per cento per la mensilità di giugno 2017, non colgono nel segno. A prescindere dalla riconducibilità dei singoli pagamenti alle singole mensilità, appare evidente, dalla ricostruzione algebrica svolta dalla difesa, come l'intero canone dovuto per il primo anno (periodo luglio 2016-giugno 2017) sia stato pagato nella sua interezza di euro 30.500,00. Né tantomeno assume rilievo dirimente della questione il richiamo di parte attrice alla nota del 24 giugno 2022 (prot. n. OMISSIS) con la quale il sig. X, in veste di OMISSIS di Posta Fibreno, ha dato riscontro alle richieste della Guardia di finanza, Nucleo di polizia economico-finanziaria di OMISSIS, del 10 giugno 2022

(prot. OMISSIS). In tale sede, riferendo in merito alla ricostruzione delle somme coinvolte nell'operazione di compensazione di cui alla determinazione n. OMISSIS del 12 maggio 2017, il sig. X ha specificato che il canone relativo all'integrazione del mese di giugno 2017 non è stato versato. Tuttavia, a seguito della nota in discorso è stato effettuato il versamento e l'incasso della reversale n. OMISSIS/2022 del 24 giugno 2022, sopra richiamata, per 12.708,4 euro, a chiusura dei rapporti debitori relativi al primo anno di locazione. Tenendo conto di tale pagamento, come sopra riepilogato, tutto il canone relativo al primo anno risulta adempiuto, inclusa l'intera mensilità di giugno 2017 (quota agevolata ed integrazione).

4. Quanto alla seconda posta risarcitoria, scaturente dalla riduzione del 50 per cento del canone di locazione, per i mesi di gennaio ed aprile 2021, oltre alla dimidiazione della quota variabile del 3 per cento del fatturato per il 2020, conseguente alla delibera n. 68 del 17.09.2021, questa Sezione ritiene insussistenti gli elementi della condotta antigiusuristica e del requisito psicologico della colpa grave.

4.1. Nella sostanza, la contestazione si fonda

sull'ipotizzata illegittimità della delibera con la quale, in ragione della contingenza legata alle restrizioni per l'emergenza sanitaria, è stata assentita la richiesta di riduzione temporanea del canone di locazione dell'immobile in discorso.

4.2. La richiamata delibera appare succintamente motivata, richiamando *per relationem* la sussistenza delle tre condizioni contemplate dalla pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 7/2021 ai fini dell'accoglimento delle richieste, da parte degli operatori economici, di rinegoziazione delle condizioni contrattuali di rapporti di locazione con le amministrazioni locali giustificate dalla fase della pandemia: significativa riduzione del valore di mercato del bene; l'impossibilità, in caso di cessazione del rapporto di locazione, di utilizzare in modo proficuo per la collettività il bene restituito; il mantenimento degli equilibri di bilancio dell'Ente. La ponderazione di tali elementi, attraverso un bilanciamento degli interessi in gioco, rientra nella discrezionalità rimessa alla Pubblica amministrazione e non può essere sindacata nel merito da questo giudice, ove la scelta amministrativa non superi i confini dell'irragionevolezza ed

arbitrarietà. Nella fattispecie di cui è causa non sussiste tale evenienza. Come condivisibilmente sostenuto dalla difesa del dott. X, la decisione dell'amministrazione trova giustificazione nella riduzione del valore economico del bene (da intendersi come contrazione della relativa capacità reddituale stimabile all'epoca della decisione, in ragione dei provvedimenti di restrizione adottati a livello nazionale), nonché nelle difficoltà di ipotizzare modelli gestionali alternativi e più convenienti del bene in questione (alla luce delle difficoltà riscontrate in passato nell'individuare conduttori in grado di assolvere tempestivamente alle obbligazioni contrattuali). Sotto il terzo profilo, la difesa non ha mancato di rilevare l'interesse del Comune a preservare una fonte di introiti rilevante per l'Ente, quale quella dei canoni di locazione dell'immobile in questione, rispetto al complesso delle entrate tributarie, proprio al fine di preservare l'equilibrio di bilancio. Sempre ai fini della ragionevolezza della scelta, va richiamato come la dimidiazione del canone non abbia avuto carattere definitivo, ma sia stata disposta in via temporanea per specifici periodi temporali, maggiormente incisi dall'emergenza sanitaria.

4.3. Parimenti da escludere appare l'elemento soggettivo della colpa grave con riguardo alle condotte ascritte al dott. X. Da un lato, infatti, la delibera contestata ha fatto applicazione dei principi di diritto statuiti dalla Corte dei conti con la pronuncia delle Sezioni riunite n. 7/2021; dall'altro lato, la delibera reca il visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 TUEL che investe anche la legittimità dell'operazione (cfr. Corte conti, sez. giur. Puglia 677/2019; Corte dei conti, sez. giur. Trentino - Alto Adige n. 114/2010), nel caso di proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al Consiglio che comportino, come nella fattispecie di cui è causa, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Sebbene anche a seguito della soppressione del parere di legittimità del segretario su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio, ad opera dell'art. 17, cc. 85 e 86 l. n. 127/1997, non possa revocarsi in dubbio che in capo a tale figura istituzionale permangano compiti volti a garantire la legalità e la correttezza della gestione amministrativa degli enti locali (si veda in materia

Corte conti, sez. giur. reg. Toscana, sentenza n. 217/2017 e sez. giur. reg. Calabria sentenza n. 185/2019), nel caso all'esame, alla luce della pronuncia della Corte dei conti e del parere del responsabile del servizio finanziario in merito agli aspetti contabili e di rispetto degli equilibri dell'ente, nessun rimprovero, in termini di una "macroscopica violazione di norme", "assoluta inosservanza delle più elementari regole di buon senso e di prudenza", "prevedibilità dell'evento dannoso", "sprezzante trascuratezza dei propri doveri" può essere mosso al dott. X, nella sua azione di segretario comunale dell'Ente.

4.4. In conclusione, la domanda risarcitoria nei confronti del convenuto X va rigettata, con conseguente riconoscimento del rimborso delle spese legali, a carico del Comune di Posta Fibreno; tali oneri, in mancanza di nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c., si liquidano nella misura di euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA, tenendo conto dei criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147).

5. Nulla per le spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità in epigrafe:

- rigetta la domanda di cui all'atto di citazione nei confronti del dott. X X, come in atti generalizzato, e, per l'effetto, lo assolve da ogni addebito;
- liquida il rimborso individuale delle spese legali a favore del convenuto X, a carico del Comune di Posta Fibreno, nella misura di euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della

sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di tutti i soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 novembre 2023.

L'Estensore

Il Presidente

Angelo Maria Quaglini

Tommaso Miele

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 22 febbraio 2024

Il Dirigente

Luciana Troccoli

F.to digitalmente

